

PROGETTO DI LEGGE CON COPERTURA FINANZIARIA

“ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE E PORRETTA TERME NELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA”

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Art. 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni è già istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1.

Art. 2 Partecipazione e municipi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 4 Norme di salvaguardia

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 5 Contributi regionali

Il comma 1, del presente articolo, di tipo regolativo, contiene il rinvio alla disciplina dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 10 del 2008.

I commi 2 e 3 prevedono l'entità dei contributi regionali destinati al nuovo Comune istituito mediante fusione e, quindi, comportano nuove spese sia correnti (comma 2) sia per investimenti in conto capitale (comma 3). Alla copertura degli oneri per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, la Regione fa fronte con i fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” e del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo 86500 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese di investimento”, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016;

Art. 6 Norma finanziaria

Il presente articolo definisce le modalità attraverso le quali si provvederà a fornire copertura finanziaria alle norme relative alla concessione dei contributi regionali per il nuovo Comune istituito mediante fusione, attraverso specifici accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Art. 7 Disposizioni transitorie

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. L'istituzione dell'organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall'esercizio 2015 (articolo 5)		200.000,00	200.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento correnti a decorrere dall'esercizio 2015 (articolo 5)		150.000,00	150.000,00
Minori entrate (art./artt.)	0		
<i>Totale oneri da coprire</i>		350.000,00	350.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitoli 86350 e 86500)		350.000,00	350.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>		350.000,00	350.000,00

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi all'esercizio in corso (2):

Per gli esercizi successivi al 2016, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.